



FIALP - CISAL

Gli EMENDAMENTI della CISAL all' IPOTESI ARAN di Ccnl Dirigenza Area VI

– bozza 2 consegnata il 01.04.2010 –

PARTE II SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI E I MEDICI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	
Testo Aran	Osservazioni Cisl
CAPO I	
AREA DEI PROFESSIONISTI	
TITOLO ... RAPPORTO DI LAVORO	
Art. ... Conferma di discipline precedenti	
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate e non in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 [Quadriennio 1994/97 per i dipendenti del Comparto Epne] al 1° agosto 2006 per i professionisti degli enti pubblici non economici. E', in via esemplificativa, confermata la disciplina dell'art. ...	1. ... già stipulati dal 11/10/1996 [Quadriennio 1994/97 di area dirigenziale Epne] al 1° agosto 2006.. È, in via esemplificativa, confermata la disciplina dell'art. 33, comma 4, del Ccnl 16.02.1999 (Q. 1998-2001) e dell'art. 78 Ccnl 1.8.2006 (Q. 2001-2005).
Art. ... Impegno di lavoro e obblighi relativi	
1. L'orario di lavoro dei professionisti non può essere inferiore a ... ore settimanali, al fine di garantire l'efficienza dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività correlate all'incarico affidato.	1. da espungere
2. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti assicurano la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna area professionale. Gli enti pongono in essere misure atte ad assicurare la continuità dell'attività di consulenza e la presenza nella struttura operativa compatibilmente con il calendario degli impegni esterni e specifiche modalità che tengano conto delle peculiari esigenze dell'area legale.	2. idem
	3. Gli Enti si impegnano a garantire la formazione e l'aggiornamento professionale, così come previsto dall'art. 87 del CCNL 1.8.2006, tenendo anche conto della necessità di conseguire i crediti formativi come previsto dai diversi ordinamenti professionali, anche attraverso l'organizzazione diretta di specifiche iniziative formative.

Art. ... Livelli differenziati di professionalità	
<p>1. Gli enti istituiscono, per il personale dell'area professionisti, con decorrenza dal ... , due livelli differenziati di professionalità, con accesso dall'esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo livello, per un contingente pari rispettivamente al ...% ed al ... % della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste dall'ordinamento degli enti stessi.</p>	<p style="text-align: center;">1^a IPOTESI</p> <p>1. È confermata, per il personale dell'area professionisti, la struttura dei livelli differenziati di professionalità, con accesso dall'esterno al livello base ed il successivo sviluppo interno nel primo e secondo livello, con l'abolizione del contingentamento nel passaggio nei livelli stessi.</p> <p>1 bis. Gli enti provvederanno, nell'ambito dell' autonomia organizzativa e con le risorse disponibili, anche secondo quanto previsto dall'art. ... del presente contratto, ad abolire dal 1.1.2009 i contingenti nel passaggio dal livello base al primo livello differenziato.</p> <p>1 ter. Modalità e data di eliminazione dei contingenti nel passaggio dal primo al secondo livello differenziato saranno definiti con il prossimo rinnovo contrattuale.</p> <p style="text-align: center;">2^a IPOTESI</p> <p>1. Gli enti istituiscono, per il personale dell'area professionisti, con decorrenza dal 1.1.2009, due livelli retributivi professionali, con accesso dall'esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo livello, per un contingente pari rispettivamente al ...% ed al ... % della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste dall'ordinamento degli enti stessi.</p> <p>1 bis. Gli enti sono altresì autorizzati, nell'ambito della propria autonomia e risorse finanziarie disponibili, ad eliminare e/o a rideterminare i contingenti nel passaggio fra i livelli o a determinare la misura in modo differente rispetto al CCNL 1.8.2006 tenendo conto delle effettiva situazione dell'ente a seguito dei passaggi di livello già effettuati in applicazione del CCNL 1.8.2006 e dell' effettiva dotazione organica in servizio.</p>
<p>2. Nel primo livello sono collocati i professionisti che, nella precedente struttura dei livelli differenziati, erano inseriti nel primo livello professionale e in quello di base.</p>	<p>2. da espungere, nella prima ipotesi.</p> <p>2. vive, nella seconda ipotesi.</p>
<p>3. Per lo sviluppo dal primo al secondo livello, sono stabiliti i seguenti requisiti:</p> <p>a) il compimento di un periodo minimo di effettivo servizio di sei anni nel livello base;</p> <p>b) degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista, anche con riferimento ad un periodo pluriennale;</p> <p>c) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale;</p> <p>d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.</p>	<p>3.</p> <p>a) sei anni nel primo livello;</p>
<p>4. Il passaggio dal primo livello al secondo livello avviene mediante apposita procedura selettiva. Le modalità ed i criteri della suddetta procedura di selezione, nonché eventuali ulteriori requisiti, aggiuntivi a quelli previsti dal comma 4, sono stabiliti dagli enti, previa informazione sindacale, ai sensi dell'art. ...</p>	<p>4.</p> <p>previa concertazione, ai sensi dell'art. 82 del Ccnl 1.8.2006.</p>

<p>5. Ai fini dell'ammissione alle procedure selettive per il passaggio al secondo livello professionale, per i professionisti di cui al comma 3, ai fini del computo del periodo di servizio effettivo di sei anni, si tiene conto solo del periodo di servizio prestato dal ...</p>	<p>5.</p> <p>... servizio prestato dal professionista dalla data di accesso al primo livello.</p>
<p>6. Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è integralmente disapplicata la disciplina dell'art.13 del CCNL del 1° agosto 2006, biennio economico 2004-2005, dell'art.85 del CCNL del 1°agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003; dell'art. 87 del CCNL dell'11.10.1996 e dell'art.43, commi da 12 a 15, del DPR n.43 del 1990.</p>	
<p>Art. ... Affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento</p>	
<p>1. Gli enti conferiscono a professionisti delle singole aree professionali, secondo le rispettive articolazioni territoriali e le peculiari esigenze di funzionalità delle relative strutture professionali, incarichi di coordinamento generale, centrale e periferico aventi come contenuto la razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la promozione della necessaria uniformità di indirizzo. Essi non danno luogo a sovraordinazione gerarchica di alcun tipo nei confronti di altri professionisti, sono di natura temporanea e sono revocabili anche prima della scadenza.</p>	<p>1. È confermata la disciplina di cui all' art. 35 del Ccnl 16/2/1999. Oppure: 1. Il <i>coordinatore</i> costituisce il <i>referente</i> dell' amministrazione nella struttura professionale, ma non è sovraordinato gerarchicamente né funzionalmente agli altri professionisti, con i quali collabora per la individuazione ed il raggiungimento degli obiettivi della struttura ed ai quali si rapporta per la soluzione delle problematiche organizzative e professionali proprie della struttura.</p>
<p>2. Gli incarichi sono conferiti, per ciascuna area professionale, mediante specifica procedura selettiva. Gli enti, in relazione alle esigenze connesse alla propria organizzazione generale e all'organizzazione del lavoro nell'ambito di ciascuna area professionale, definiscono, con gli atti previsti dai propri ordinamenti, i requisiti, i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento della procedura selettiva nonché i criteri per la determinazione della durata degli incarichi di coordinamento nonché quelli per la revoca, anche anticipata, degli stessi. La disciplina del conferimento e per la revoca degli incarichi è oggetto di informazione sindacale, ai sensi dell'art. 81 del CCNL del 1° agosto 2006.</p>	<p>2. da espungere Oppure: 2. Le spese per il pagamento dell'indennità di coordinamento sono a carico dei bilanci dei singoli enti e non più del fondo dei professionisti.</p>
<p>3. Il presente articolo sostituisce la disciplina dell'art. 35 del CCNL del 16.2.1999, che, pertanto, dalla data di sottoscrizione del presente CCNL è disapplicato.</p>	<p>3. da espungere</p>
<p>Art. ... Norme disciplinari</p>	
<p>1. Per i professionisti degli enti pubblici non economici, in materia di sanzioni e procedimento disciplinari, è confermata la vigente disciplina contrattuale di cui al Titolo III, Capo V, del CCNL del 6.7.1995 [Quadriennio 1994/97 per i dipendenti del Comparto Epne] e successive modificazioni ed integrazioni, ove non in contrasto con le previsioni degli articoli da 55 a 55-quinquies del D. Lgs. n.165 del 2001.</p>	<p>1.</p> <p>... vigente disciplina contrattuale di cui all'art. 92 del Ccnl stipulato in data 11/10/1996 [Quadriennio normativo 1994/97 per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali Epne] ed il rispetto delle norme deontologiche e professionali,</p>

CAPO II	
AREA MEDICA	
Art. ...	
Conferma di discipline precedenti	
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate e non in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 6.7.1995 al 1° agosto 2006 per il personale dell'Area medica. E', in via esemplificativa, confermata la disciplina dell'art. 89 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, in materia di orario di lavoro, dell'art.90 del medesimo CCNL del 1° agosto 2006 in materia di collocazione funzionale.	Cfr. infra, in apposita sottosezione (Sezione B)
Art. ...	
Norme disciplinari	
1. Per il personale dell'Area medica, in materia di sanzioni e procedimento disciplinari, è confermata la vigente disciplina contrattuale di cui al Titolo tu, Capo V, del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non in contrasto con le previsioni degli articoli da 55 a 55-quinquies del D. Lgs. n.165 del 2001.	Cfr. infra, in apposita sottosezione (Sezione B)

TITOLO ...	
TRATTAMENTO ECONOMICO	
CAPO I	
AREA DEI PROFESSIONISTI	
Art. ...	
Incrementi dello stipendio tabellare	
1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'area dei professionisti e nell'area medica , come stabiliti dall'art.10 e dalla tabella B allegata al CCNL del 1° agosto 2006, per il biennio economico 2004-2005, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella. ..., con le decorrenze ivi stabilite.	
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella ... ,	
Art. ...	
Effetti dei nuovi stipendi	
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. ... hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buon uscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.	

<p>2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. ... sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita odi fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.</p>	
<p>3. Si conferma quanto previsto dall'art. 98, comma 3, e dall'art. 104, comma 3, del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.</p>	
<p>Art. ... Fondo dell'area dei professionisti</p>	
<p>1. Il fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 101 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo all'area dei professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dello ...% a decorrere dal ...; - rideterminato nel ...% a decorrere dal 31 dicembre 2007 	<p>1. <i>idem</i></p>
	<p>2. <i>La quota percentuale del (1 o x) % dell'incremento è assegnata agli enti con specifica destinazione alla diversa disciplina dei livelli differenziati come prevista dall'art. ... del presente contratto, dovendosi prevedere anzitutto l'abolizione del contingentamento nel passaggio dal livello base al primo dal 1/1/2009 e poi l'abolizione o la diversa quantificazione del contingente per il passaggio dal primo al secondo livello.</i></p>

<p>Art. ... Fondo dell'area medica</p>	
<p>1. Il fondo dell'area medica di cui all'art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo all'area medica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dello ... % a decorrere dal ...; -rideterminato nel. ..% a decorrere dal 31 dicembre 2007. 	<p><i>Cfr. infra, in apposita sottosezione (Sezione B)</i></p>

Capo II	
Particolari istituti economici	
Art. ...	
Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale	
<p>1. L'ente assume iniziative per provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa della responsabilità civile dei professionisti e del personale dell'Area medica esposti ai relativi rischi, nonché dei correlati oneri di patrocinio legale, in relazione ai danni arrecati dagli stessi a terzi nello svolgimento dell'attività professionale, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i professionisti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativo contabile.</p>	
<p>2. Gli oneri connessi alla copertura assicurativa collettiva, di cui al comma 1, comprensiva degli oneri di assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dagli enti, anche a tutela dei propri diritti e interessi, anche mediante l'utilizzo delle risorse destinate a servizi sociali a favore del personale interessato, secondo modalità che saranno concordate in sede di contrattazione integrativa.</p>	
<p>3. Ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui al presente articolo, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.</p>	
<p>4. Ciascun ente stipula, salvo quanto eventualmente previsto dai propri ordinamenti, polizze con la società di assicurazione selezionata sulla base della vigente normativa. Il professionista che voglia aumentare massimali o "area" di rischi o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione distinto rispetto a quello stipulato dall'ente o dall'agenzia, con oneri a proprio carico.</p>	
<p>5. In attesa dell'attuazione della copertura assicurativa di cui al presente articolo, l'ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai professionisti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.</p>	
<p>6. Per il personale dell'area medica, gli oneri, connessi all'attuazione della copertura assicurativa continuano a trovare copertura nelle risorse del fondo della suddetta area medica di cui all'art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio 'c normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.</p>	
<p>7. Con decorrenza dalla data di definitiva stipulazione del presente CCNL, sono disapplicati l'art.37 del CCNL del 16.2.1999, l'art.3 del CCNL dell'8.1.2003 e l'art.91 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.</p>	<p>7.</p> <p><i>Assolutamente contrari alla disapplicazione dell'art.3 del CCNL dell'8.1.2003</i></p>

CAPO II		SEZIONE B
AREA MEDICA		
TITOLO ...		
RAPPORTO DI LAVORO		
Art. ...		
Conferma di discipline precedenti		
		<p>1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate e non in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati dal 11/10/1996 [Quadriennio 1994/97 di area dirigenziale Epne] al 1° agosto 2006 per il personale dell'Area medica. È in via esemplificativa, confermata la disciplina dell'art. 89 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, in materia di orario di lavoro, e dell'art. 8 Ccnl 14/04/1997, in materia di esercizio dell'attività libero professionale. dell'art.90 del medesimo CCNL del 1° agosto 2006 in materia di collocazione funzionale.</p>
		<p>2. Gli Enti si impegnano a garantire la formazione e l'aggiornamento professionale, tenendo anche conto della necessità di conseguire i crediti formativi come previsto dai diversi ordinamenti professionali e dalla normativa nazionale (ECM), anche attraverso l'organizzazione diretta di specifiche iniziative formative.</p>
Art. ...		
Collocazione in un'unica qualifica funzionale		
		<p>1. Il personale dell'Area Medica, attualmente collocato in due fasce funzionali ai sensi dell'art. 7 del Ccnl 14/04/1997 e dell'art. 90 del Ccnl 01/08/2006, potrà essere ricondotto ad un'unica qualifica funzionale.</p> <p>2. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale, definiscono le procedure per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1.</p> <p>3. Nello stesso ambito, gli Enti medesimi definiscono le tipologie di incarichi da attribuire ai medici della qualifica unica, graduati per gravosità, autonomia e remunerazione.</p>
Art. ...		
Norme disciplinari		
		<p>1. Per il personale dell'Area medica, in materia di sanzioni e procedimento disciplinari, è confermata la vigente disciplina contrattuale di cui al Titolo tu, Capo V, del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non in contrasto con le previsioni degli articoli da 55 a 55-quinquies del D. Lgs. n.165 del 2001.</p>

TITOLO ...	
TRATTAMENTO ECONOMICO	
Art. ...	
Incrementi dello stipendio tabellare	
	<p>1. <i>Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'area medica, come stabiliti dall'art.10 e dalla tabella B allegata al CCNL del 1° agosto 2006, per il biennio economico 2004-2005, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella. ..., con le decorrenze ivi stabilite.</i></p>
	<p>2. <i>Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella ... ,</i></p>
Art. ...	
Effetti dei nuovi stipendi	
	<p>1. <i>Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. ... hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buon uscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.</i></p>
	<p>2. <i>I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. ... sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita odi fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.</i></p>
	<p>3. <i>Si conferma quanto previsto dall'art. 98, comma 3, e dall'art. 104, comma 3, del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.</i></p>
Art. ...	
Fondo dell'area medica	
	<p>1. <i>Il fondo dell'area medica di cui all'art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo all'area medica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dello ... % a decorrere dal ...; - rideterminato nel ... % a decorrere dal 31 dicembre 2007.

Capo II	
Particolari istituti economici	
Art. ...	
Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale	
	<p>1. L'ente assume iniziative per provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa della responsabilità civile del personale dell'Area medica esposti ai relativi rischi, nonché dei correlati oneri di patrocinio legale, in relazione ai danni arrecati dagli stessi a terzi nello svolgimento dell'attività professionale, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i professionisti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativo contabile.</p>
	<p>2. Gli oneri connessi alla copertura assicurativa collettiva, di cui al comma 1, comprensiva degli oneri di assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dagli enti, anche a tutela dei propri diritti e interessi, anche mediante l'utilizzo delle risorse destinate a servizi sociali a favore del personale interessato, secondo modalità che saranno concordate in sede di contrattazione integrativa.</p>
	<p>3. Ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui al presente articolo, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.</p>
	<p>4. Ciascun ente stipula, salvo quanto eventualmente previsto dai propri ordinamenti, polizze con la società di assicurazione selezionata sulla base della vigente normativa. Il professionista che voglia aumentare massimali o "area" di rischi o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione distinto rispetto a quello stipulato dall'ente o dall'agenzia, con oneri a proprio carico.</p>
	<p>5. In attesa dell'attuazione della copertura assicurativa di cui al presente articolo, l'ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai professionisti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.</p>
	<p>6. Per il personale dell'area medica, gli oneri, connessi all'attuazione della copertura assicurativa continuano a trovare copertura nelle risorse del fondo della suddetta area medica di cui all'art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio 'c normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.</p>
<p>Assolutamente contrari alla disapplicazione dell'art.3 del CCNL dell'8.1.2003</p>	<p>7. Con decorrenza dalla data di definitiva stipulazione del presente CCNL, sono disapplicati l'art.37 del CCNL del 16.2.1999, l'art.3 del CCNL dell'8.1.2003 e l'art.91 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.</p>

IL SEGRETARIO NAZIONALE

– Avv. Franco Quaranta –

